

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TORELLI, CORBELLINI SALARI e BUSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1965

Modifica degli articoli 64 e 65 del Regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687

ONOREVOLI SENATORI. — In materia di « polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate » sono in vigore: la legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. S. nonchè il regolamento approvato con regio decreto in data 31 ottobre 1873, n. 1687, modificato con regio decreto 23 giugno 1895, n. 385.

Nel predetto regolamento, al titolo VI, sono elencate le « prescrizioni applicabili ai trasporti e al pubblico » le cui trasgressioni sono punite con una serie di penalità contenute nel titolo VII.

Le « prescrizioni applicabili al pubblico » sono le seguenti:

Art. 47. — La spedizione e la consegna delle merci avranno luogo senza preferenza e secondo l'ordine del ricevimento, risultante da apposita iscrizione delle lettere di porto da eseguirsi progressivamente all'atto della consegna.

Le merci saranno custodite in modo che non soffrano guasti o detrimento.

Gli oggetti pirotecnici, fulminanti ed esplosivi, ed in genere tutte le merci facilmente infiammabili dovranno essere consegnate con precisa dichiarazione e separatamente, e verranno poi trasportate con le norme e

cautele stabilite dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 51. — I viaggiatori non devono prendere posto nelle vetture senza essere forniti di biglietto.

Non è loro permesso fumare nelle sale di aspetto e nemmeno nei compartimenti che non siano a tale uso espressamente destinati, nè potranno entrare nei vagoni dei bagagli e delle merci, ed in generale nei veicoli in cui l'accesso è vietato.

Quando il convoglio è in moto, devono astenersi dall'aprire le porte delle vetture e non possono aprire le finestre dalla parte donde spira vento, senza l'assenso di tutti i viaggiatori che sono nel compartimento.

I viaggiatori entreranno nelle vetture e ne usciranno dalla parte indicata loro dalle guardie.

Essi si conformeranno alle avvertenze ed agli inviti del personale delle ferrovie per quanto concerne l'ordine, la regolarità e la sicurezza dell'esercizio.

Art. 52. — È proibito alle persone estranee al servizio ed alla sorveglianza della ferrovia di introdursi senza permesso nel recinto di essa e delle sue dipendenze.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È proibito parimenti di aprire e chiudere le barriere dei passaggi a livello e di passare sotto o sopra di quelle; solo è permesso di attraversare detti passaggi senza fermarsi, quando le barriere siano aperte dal personale della ferrovia.

I guardiani ed i conduttori delle bestie sciolte od attaccate a veicoli, durante il tempo in cui attendono l'apertura delle barriere, si terranno a conveniente distanza dalle stesse, uniformandosi agli ordini che in proposito vengono loro dati dal personale della strada.

Art. 53. — I venditori o distributori di oggetti qualsiasi, ammessi dalle Società nell'interno dei fabbricati e nei cortili delle stazioni, debbono uniformarsi a quanto è stabilito nelle sezioni quarta e settima della legge di pubblica sicurezza.

Art. 54. — È severamente vietato di recar danni e guasti alla strada, alle sue dipendenze ed ai mezzi di esercizio della medesima; di porre oggetti sulle rotaie o vicino ad esse; di lanciare in qualunque maniera proiettili contro i convogli, e di imitare i segnali.

Art. 55. — In vicinanza delle ferrovie non è permesso far pascolare bestiame, salvo che sia custodito per modo da impedire che oltrepassi le siepi o gli steccati e si inoltri sulla strada.

I proprietari o conduttori di fondi limitrofi alle ferrovie dovranno perciò provvedere perchè il bestiame sia continuamente ed attentamente sorvegliato da appositi guardiani.

Art. 56. — I biglietti a prezzo ridotto per le corse sulle ferrovie pubbliche, cioè quelli che si rilasciano con ribasso sui prezzi delle tariffe generali, non sono trasferibili.

Perciò è proibito di ceder l'uso della parte del biglietto di andata e ritorno, la quale serve al ritorno, e di cedere altro biglietto non trasferibile per abilitare a viaggiare sulle ferrovie pubbliche una persona diversa da quella alla quale fu rilasciato.

Nessuno potrà viaggiare o tentare di viaggiare valendosi della seconda parte di un biglietto a prezzo ridotto e non trasferibile,

che abbia acquistato in contravvenzione ai precedenti due paragrafi.

È proibito di intromettersi o di fare traffico nella compra e vendita dei biglietti indicati nel paragrafo primo, tentando di procurare a prezzo ridotto il passaggio sulle ferrovie, pubbliche a persone dalle quali è dovuto il prezzo di una corsa ordinaria a norma delle tariffe generali.

I trasgressori alle predette prescrizioni sono puniti con le pene previste dagli articoli 64 e 65 del predetto regolamento numero 1687 del seguente tenore:

« *Art. 64.* — I contravventori alle disposizioni degli articoli 51, 52 e 53 del presente Regolamento saranno puniti con pene di polizia.

I contravventori alle disposizioni degli articoli 47, paragrafo ultimo, 54 e 55 incorreranno in una multa estensibile fino alle lire 500.

Per le infrazioni al disposto dell'articolo 55, la multa sarà portata a lire 1.000 quando il bestiame s'introduca sulla strada.

La stessa multa di lire 1.000 si applicherà al caso di imitazione di segnali previsto nell'articolo 54.

E tutto ciò senza pregiudizio di quelle azioni e pene maggiori stabilite dalle leggi generali.

Art. 65. — I contravventori al disposto dei paragrafi 2° e 3° dell'articolo 56 saranno puniti con una multa estensibile a lire 100.

Coloro poi che contravvengono al disposto del paragrafo 4 del suddetto articolo 56 incorreranno in una multa estensibile a lire 500 ».

Tutta la normativa che precede è tuttora in vigore e non ha subito alcuna modifica all'infuori dei successivi aumenti degli importi previsti per le multe.

Dalla lettura delle predette norme si rileva che il legislatore nello stabilire la specie e l'entità delle pene da erogare ai trasgressori delle varie disposizioni era partito dall'evidente presupposto che le prescrizioni degli articoli 51, 52 e 53 del regolamento dovessero considerarsi meno gravi in confronto a tutte le altre e pertanto dovessero essere punite con « pene di polizia » che per

il codice Albertino (articolo 35) erano gli arresti e l'ammenda applicabili tanto unitamente che separatamente, mentre le altre trasgressioni di maggiore entità erano punite con la multa cioè con « pena correzionale » (articolo 26).

Nel successivo Codice penale del 1890 le « disposizioni di coordinamento » di detto codice (regio decreto 1 dicembre 1889, numero 6509, articolo 20) stabilirono che le vecchie pene di polizia dovessero considerarsi corrispondenti « alle pene dell'arresto per un tempo superiore nel massimo ai cinque giorni e dell'ammenda non superiore nel massimo alle lire 50 ».

Il vigente Codice penale del 1930 nelle sue disposizioni di coordinamento prevede, a sua volta che alle pene di polizia corrispondano: « le pene dell'arresto per un tempo non superiore nel massimo a 3 mesi e dell'ammenda in misura non superiore nel massimo a lire 1.000 » (regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, articolo 1).

Orbene: in base a tutta la nuova normativa dei Codici del 1930 i reati previsti dagli articoli 51, 52 e 53, pur essendo di minima entità furono e sono trattati proceduralmente in modo quanto meno uguale a tutte le altre trasgressioni che sono punite con la sola multa.

Infatti i colpevoli di predette trasgressioni non possono usufruire della facoltà della oblazione prevista dall'articolo 162 del Codice penale in quanto i reati predetti possono essere puniti anche con pena detentiva, e la condanna per i predetti reati deve essere iscritta sul certificato del casellario, così come previsto dall'articolo 604 del Codice di procedura penale.

Una tale situazione di fatto non può non meravigliare e reclama che i fatti — reati previsti nei sopra citati articoli del regolamento ferroviario — debbano oggi essere valutati realisticamente e non già con la visione propria del legislatore del 1873 che da pochi anni aveva potuto assistere alla entrata in funzione delle prime ferrovie.

L'educazione odierna, la lunga e generale esperienza degli utenti della ferrovia, le protezioni tecniche degli impianti posti in essere dalla Direzione delle ferrovie hanno ormai minimizzato il contenuto di questi reati che ingiustamente vengono colpiti anche dalla pena dell'arresto.

Tale ingiustizia maggiormente si concreta se si raffronta questo tipo di reati con altri di ben maggiore gravità per i quali le moderne leggi prevedono la sola ammenda e quindi la facoltà di oblazione a sensi dell'articolo 162 del Codice penale.

Non senza rilevare che le varie fattispecie criminose hanno da tempo limitate manifestazioni se si eccettua la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 51 che prevede una serie di reati innominati nascenti dall'inosservanza di avvertenze ed inviti del personale ferroviario, quale ad esempio l'attraversamento dei binari nell'interno delle stazioni.

Per tale trasgressione è mai immaginabile, allo stato della nostra legislazione, una pena detentiva con tutte le conseguenze relative?

Tutto ciò premesso i proponenti del presente disegno di legge ritengono che sia indispensabile modificare questa arcaica legislazione almeno per quanto riguarda gli articoli 64 e 65 del regolamento n. 1687 sopra citato facendo rientrare tutti i reati del regolamento ferroviario fra quelli puniti con la sola ammenda così da alleggerire il lavoro delle Preture e così da permettere ai trasgressori la possibilità di esercitare il diritto all'oblazione e quindi evitare la iscrizione della condanna sul certificato del casellario.

È, infine, da notarsi che tutti gli altri reati previsti dagli articoli 47, 54, 55 e 56 del regolamento ferroviario pur essendo puniti con la pena della multa comminata dal Codice Albertino sono considerati contravvenzioni a sensi dell'articolo 5 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 601.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Gli articoli 64 e 65 del Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, sono sostituiti dal seguente:

« I contravventori alle disposizioni degli articoli 47, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 del presente regolamento verranno puniti con la pena dell'ammenda fino a lire 20.000, salvo che i fatti costituiscano più gravi reati ».